

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CLVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **FRANCESCHINI**

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------------------|--|------------------------------|
| Comunicazioni del Presidente: | | Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | |
| PRESIDENTE | 2080 | Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4577) | 2087 |
| Comunicazioni del Governo: | | PRESIDENTE | 2087 |
| PRESIDENTE | 2080 | Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 2080 | RAMPA e BUZZI: Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per il merito distinto. (3838) | 2089 |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | PRESIDENTE | 2089 |
| PRESIDENTE | 2080 | Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| Disegno e proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | | CAIAZZA ed altri: Riordinamento dei Convitti nazionali. (<i>Urgenza</i>). (3752) | 2090 |
| Protezione del Centro archeologico di Paestum. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4573); | | PRESIDENTE | 2090, 2091, 2092, 2093, 2094 |
| GRANATI ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum. (2878); | | CAIAZZA | 2090, 2093 |
| DE MARTINO CARMINE ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum. (2879) | 2081 | BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> 2092, 2093, 2094 | |
| PRESIDENTE | 2081, 2087 | Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>): | |
| D'AMBROSIO, <i>Relatore</i> | 2081 | Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (4574) | 2094 |
| GODIGNOLA | 2081, 2083, 2586 | PRESIDENTE | 2094, 2095 |
| CAIAZZA | 2082 | BUZZI, <i>Relatore</i> | 2094 |
| GRANATI | 2083, 2084 | | |
| BALDELLI | 2084 | | |
| MARANGONE | 2084 | | |
| ROFFI | 2085, 2086, 2087 | | |
| BADINI CONFALONIERI | 2086 | | |
| BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> | 2086, 2087 | | |

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

| | PAG. |
|---|------------|
| Disegno di legge (Approvazione): | |
| Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. (4547) | 2096 |
| PRESIDENTE, <i>Relatore</i> | 2096, 2098 |
| REALE GIUSEPPE | 2096, 2098 |
| CODIGNOLA | 2098 |
| DI LUZIO | 2098 |
| Proposte di legge (Approvazione): | |
| TITOMANLIO VITTORIA ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali (3821); | |
| DE VITO ANTONIO ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1373) | 2098 |
| PRESIDENTE | 2098 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 2099 |

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato De Michieli Vitturi sostituisce il deputato Grilli Antonio nella seduta odierna e che il deputato Granati è presente per la discussione dei progetti di legge concernenti Paestum.

Comunicazioni del Governo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nella precedente seduta, allorché la Commissione apprese della rimessione all'Assemblea di varie proposte di legge da parte del Governo, taluno collegò a tale situazione anche il disegno di legge concernente l'indennità di studio, attualmente in discussione presso il Senato. In proposito posso assicurare che quel provvedimento è stato assegnato al Senato, in sede referen-

te, unicamente per una ragione di regolamento. Il provvedimento stesso cioè implica una variazione dell'attuale bilancio, e ciò, secondo il regolamento del Senato, comporta che lo stesso deve essere discusso e approvato in Assemblea.

Aggiungo che, stando alle informazioni avute, il provvedimento viene esaminato oggi, in Commissione, in sede referente, e che la discussione in Aula è fissata per martedì prossimo.

Per quanto riguarda i provvedimenti rimessi all'Assemblea, cui si è fatto riferimento ieri, posso dare notizia che il Ministro della pubblica istruzione si sta adoperando, soprattutto per quei provvedimenti che non comportano maggiore onere perché gli stessi possono essere riportati in Commissione.

PRESIDENTE. Aggiungo che, a seguito del mandato conferitomi dalla Commissione, ho fatto passi presso la Segreteria generale della Camera e la Presidenza per conoscere come stavano le cose.

Ora l'impressione è che, per i due provvedimenti a cui ci si riferiva, quello cioè concernente gli insegnanti di educazione fisica e quello relativo al mantenimento in servizio di alcune categorie di insegnanti, vi sia stato in effetti una specie di equivoco. Nella disfatta generale sono stati coinvolti provvedimenti innocenti.

Io ho esposto questo in una lettera inviata ieri sera stessa, chiedendo che il Presidente della Camera esponga al Governo questa particolare situazione e interponga i suoi buoni uffici, perché sia ritirata la richiesta di rinvio in Assemblea. In via subordinata ho chiesto che i provvedimenti siano posti all'ordine del giorno dell'Aula di mercoledì prossimo, con relazione orale.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Protezione del centro archeologico di Paestum » e le proposte di legge Granati ed altri: « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum »; De Martino Carmine ed altri: « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno e delle proposte di legge: Protezione del centro archeologico di Paestum (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (4573); Granati ed altri: Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum. (2878) e De Martino Carmine ed altri: Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum (2879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4573: « Protezione del Centro archeologico di Paestum » e delle proposte di legge: n. 2878 « Norme per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum », di iniziativa dei deputati Granati, Amendola Pietro e Cacciatore; n. 2879 « Disposizioni per la sistemazione urbanistica della zona di Paestum », di iniziativa dei deputati De Martino Carmine, Amodio, Scarlato, Jervolino Maria, Tesauro, Angrisani, Valiante, D'Arezzo.

Come ricorderanno gli onorevoli colleghi, le proposte di legge erano state già discusse dalla nostra Commissione e rinviate in attesa di una preannunciata iniziativa governativa. Ora questa iniziativa si è concretizzata con il disegno di legge all'ordine del giorno.

Il relatore, onorevole D'Ambrosio, ha facoltà di svolgere la relazione congiunta dei provvedimenti di legge.

D'AMBROSIO, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame, già approvato al Senato, riguarda la protezione del Centro archeologico di Paestum, questione già ampiamente discussa in questa aula in occasione dell'esame delle due proposte di iniziativa parlamentare, firmate da tutti i deputati della circoscrizione di Salerno. Dopo ampia discussione, l'esame delle stesse venne sospeso, in quanto il Governo ebbe a dire che il Consiglio superiore della pubblica istruzione stava preparando un disegno di legge al riguardo.

Quel che noi possiamo notare è che il disegno di legge oggi al nostro esame non fa che ricalcare le due proposte di legge di cui sopra. Che cosa afferma lo stesso?

La legge 5 marzo 1957, n. 220, conosciuta come legge Zanotti Bianco, precisava il vincolo di rispetto intorno a Paestum in 1.000 metri. Nel momento in cui fu emanata, tale legge rese un grande servizio alla zona. Con l'andar del tempo, però, per la rigidità di detto vincolo si vennero a creare delle difficoltà: prima fra tutte quella rappresentata dal fatto che l'abitato di Paestum si trovava appunto nel perimetro dei 1.000 metri.

L'improvviso intensificarsi del turismo a Paestum, ha reso ancora più difficile la situazione.

Si è venuti, perciò, nella determinazione di mutare i 1.000 metri di cui alla fascia di rispetto, in 300 metri. Entro tali 300 metri non è possibile modificare alcuna parte, per ciò che riguarda l'edilizia, se non d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione.

Accanto a questa fascia di 300 metri ne viene fissata un'altra di 400 metri, nella quale è possibile costruire unicamente a seguito della redazione di un programma di fabbricazione da parte del comune di Capaccio, d'accordo con le soprintendenze alle antichità ed ai monumenti e con la sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Risulta, quindi, che nulla è possibile fare se non d'accordo con le soprintendenze e che l'abbassamento della fascia di rispetto di 1.000 metri ad una di 300 metri va disposto per dare sviluppo alla zona di Paestum, senza toccare quello che è l'aspetto monumentale della stessa città. Detto questo, io ritengo che il disegno di legge possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CODIGNOLA. Il disegno di legge al nostro esame propone di ridurre il vincolo, a suo tempo stabilito dalla legge 5 marzo 1957, n. 220, per la protezione del centro archeologico di Paestum.

A suo tempo la nostra Commissione aveva già esaminato due proposte di legge che in sostanza ponevano lo stesso problema e, concordemente, aveva riconosciuto l'inopportunità di ridurre qualsiasi vincolo intorno ai templi di Paestum e che la vecchia legge Zanotti Bianco stabiliva in 1.000 metri al di là della cinta muraria con valore assoluto.

Tutti i componenti della Commissione si rendono conto che non si tratta solo di salvare i templi, che non sono in pericolo, ma di salvare tutto il paesaggio che, ovviamente, deve essere considerato tuttuno con i templi.

Il disegno di legge riduce considerevolmente e praticamente annulla il vincolo stabilito dalla vecchia legge. Vengono stabilite infatti due zone, la prima che riguarda il perimetro di 300 metri oltre la cinta muraria e la seconda zona fra i 300 e i 700 metri.

Per quanto riguarda la zona dei 300 metri, la tutela non è altro che quella stabilita dalla vecchia legge di tutela dei monumenti. Tutti sanno come questa legge abbia funzionato in Italia: c'è tutta una letteratura in proposito. Quindi noi ritorniamo indietro rispetto

a quella che è la situazione attuale e applichiamo una legge che non ha dato nessuna garanzia. È vero che si parla di conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ma tutti sappiamo purtroppo la realtà dei fatti, tutti sappiamo che quella legge non ha avuto altra conseguenza se non quella di distruggere ulteriormente il nostro patrimonio artistico ed archeologico.

Per quanto riguarda la fascia tra i 300 e i 700 metri, l'articolo 3 del disegno di legge in questione stabilisce che « entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge » un decreto del Ministro della pubblica istruzione determina la fascia prevista appunto dall'articolo 2. Una volta determinata questa fascia, sono previsti quattro mesi di tempo per il comune di Capaccio, entro il quale periodo esso dovrà redigere un programma di fabbricazioni.

I competenti hanno fatto per altro osservare che è escluso che un programma di fabbricazioni, che è una cosa assai complessa, possa essere fatto in quattro mesi e pertanto si può essere certi che verrà richiesta una proroga. Comunque, anche se questa non ci fosse, avremo otto mesi di svincolo totale nella zona fra i 300 e i 700 metri che rimarrebbe pertanto aperta a qualsiasi tipo di intervento speculativo.

L'articolo 3 prevede — è vero — che si possa, nel redigere il programma di fabbricazione, aumentare in qualche punto la superficie dell'area che deve essere protetta. Ciò si potrebbero presentare dei casi in cui sia necessario allargarsi di un po' oltre i 300 metri per ottenere quella maggiore tutela prevista dall'articolo 1. Ma, come ho già detto, si tratta di tutela molto relativa.

L'importanza della legge n. 220 consiste proprio nella rigidità della stessa. Capisco che possa aver disturbato determinate situazioni, anche economiche. Tuttavia la sua forza consiste nel non lasciare scappatoia alcuna, il che ha permesso di mantenere quell'incomparabile paesaggio che è intorno a Paestum.

Posso capire che vi siano delle ragioni, pure logiche, che consigliano al Governo e a forze politiche di sostenere la necessità di alleggerire il vincolo esistente; a me pare però che, anche da un punto di vista esemplare, in un Paese in cui si pensa di fare dei grattacieli a poche decine di metri dai templi di Agrigento, si abbia il dovere istituzionale di rigettare cose di questo genere. La nostra Commissione deve assumere un atteggiamento preciso al riguardo.

Mi spiace che il Governo abbia assunto la paternità di questo provvedimento. Evidentemente, se ciò è avvenuto, vi saranno delle ragioni; noi però, come gruppo socialista, non ci sentiamo assolutamente di assumere una qualsiasi responsabilità in un'azione di questo genere, e riaffermiamo che non possiamo che sostenere il mantenimento pure e semplice della legge Zanotti Bianco attualmente vigente.

Qualora si arrivasse in Italia ad una regolamentazione seria relativamente alla protezione dei monumenti, evidentemente il problema potrebbe essere rivisto. Si potrebbe probabilmente anche arrivare alla riduzione del vincolo a 700/800 metri. Forse questa misura potrebbe costituire soluzione equa. Ma che, in fine di legislatura, noi si debba avalare quello che ci viene proposto, quando sappiamo cosa sono gli attacchi speculativi nei confronti delle aree che hanno interesse paesistico o artistico in Italia, pare a me un modo di terminare la nostra attività non degno. Comunque in sede di Commissione istruzione, a salvaguardia di certi valori che sono al di là degli interessi immediati, anche politici, dobbiamo assumere un'atteggiamento rigido a questo riguardo.

CAIAZZA. Concordo con quanto poco fa ha espresso il collega Codignola circa l'inopportunità di concedere la riduzione del vincolo per la zona di Paestum.

Noi infatti dobbiamo lamentare la sempre crescente barbarie edilizia in Italia che sta distruggendo il nostro patrimonio artistico e paesistico. E una delle poche zone che si sono salvate è proprio Paestum e chi la conosce non può non rendersi conto che la bellezza di quella località consiste nel fatto che essa si trova nelle condizioni attuali.

La vicinanza al mare di Paestum si presta peraltro alla suggestione edilizia, allo sviluppo che è chiamato turistico, ma che credo che col turismo non abbia niente a che vedere.

Con la riduzione di questo vincolo noi avremmo il soffocamento del centro archeologico di Paestum, avremmo una specie di copertura obrobriosa di quelle bellezze che ancora ci rimangono.

Penso pertanto che sia dovere dell'VIII Commissione e sia dovere di uomini sensibili ai problemi della scuola, ai problemi dell'arte, ai problemi della protezione delle nostre ricchezze, non ridurre questo vincolo. Noi dobbiamo proteggere queste ricchezze che costituiscono, anche dal punto di vista economico, un patrimonio inestimabile. È questo

infatti il tempo, oltre che del turismo di massa, anche del turismo di *élite*.

Fra l'altro io sono nato in quella terra e conservo per essa un enorme attaccamento e proprio per l'amore che nutro per essa io vorrei cercare di salvaguardare la situazione attuale.

Dichiaro pertanto di essere contrario nettamente al disegno di legge.

GRANATI. Come i colleghi ricorderanno io sono uno dei proponenti delle due proposte di legge che a suo tempo vennero esaminate dalla Commissione, e che adesso logicamente verrebbero ritirate nei confronti del disegno di legge governativo.

A questo proposito intendo precisare una questione di ordine formale e politico, che potrebbe dare adito a degli equivoci. Noi abbiamo, oltre il disegno di legge, due proposte di legge, una a firma mia e di altri colleghi e l'altra degli onorevoli De Martino Carmine ed altri.

Queste due proposte di legge sono assolutamente identiche perché sono frutto di una serie di incontri e di colloqui, con la partecipazione di tecnici, attraverso i quali si giunse a conclusione che quelle due proposte rappresentavano la soluzione più adeguata di certi problemi sorti in quella zona, cioè la compatibilità fra interessi archeologici e di tutela del panorama e interessi economici che non sono però quelli di grandi società immobiliari sorte nella zona; sono gli interessi dell'Ente riforma da una parte e quelli dello sviluppo turistico della costa cilentana dall'altra.

Le proposte sono assolutamente identiche. Per evidenti ragioni politiche, infatti, e di carattere formale, non potendosi accomunare in un unico provvedimento parlamentare proponenti di partiti diversi, interpellate le direzioni dei gruppi parlamentari, si decise di presentare due proposte separate, con identico contenuto anche letterale. Questo l'antefatto delle due proposte di legge.

Per quanto concerne il merito, io non ho avuto il piacere di ascoltare il collega Codignola. Sono le sue, preoccupazioni più che legittime. È evidente! Ci mancherebbe altro, che quanto anche affermato dall'onorevole Caiazza, non fosse al culmine della nostra preoccupazione, la tutela, cioè della condizione archeologica, panoramica e paesistica di Paestum. Vorrei, però, far rilevare la situazione che si è creata a Paestum stessa.

Noi, per superare una pregiudiziale di ostilità che per ragioni obbiettive si era creata nella Commissione della pubblica istruzione, invitammo anche una delegazione della Com-

missione stessa a venire sul posto, onde, appunto, prendere visione di tale situazione.

Noi ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto, in cui si afferma una tendenza assolutamente opposta a quella che si registra in analoghe situazioni in Italia. La situazione è, cioè, la seguente: noi abbiamo un perimetro di 5 chilometri di mura attorno alla zona archeologica. All'interno delle mura stesse, vorrei ricordarlo, vi è il centro abitato: scuole, case, bar, stazione ferroviaria; vi sono case fatiscenti e vi è perfino, a ridosso delle mura — e nessuno ha mai detto niente! — la fabbrica Cirio.

CODIGNOLA. Purtroppo! In ogni caso non peggioriamo la situazione!

GRANATI. Quale è il vincolo di fronte al quale ci troviamo? Un vincolo che blocca tutto: dalle mura verso l'interno delle stesse, dove esiste, ripeto, il centro abitato, e dalle mura al di fuori, per una estensione di 1.000 metri.

Si tenga conto che, al di fuori delle mura, dopo 30/40/50 metri, non si vede più niente dei templi. Non esiste un filo panoramico dalle mura al mare. Abbiamo in proposito delle dichiarazioni ufficiali del professor Maiuri e di altri, che ritengono assurdo questo tipo di vincolo.

Perché insorge la discussione? La discussione insorge perché, indubbiamente, da una parte vi sono le esigenze di tutta una zona in sviluppo, dell'altra vi è una pressione reale, con case che si costruiscono, alla quale in fondo non si reagisce. Non si tratta di speculazione edilizia, ma di piccoli proprietari che fanno case bruttissime...

Che cosa si propone con il disegno di legge governativo, approvato dal Senato all'unanimità, e di cui è stato relatore lo stesso Zanotti Bianco? Si propone un vincolo di 300 metri, con l'aggiunta di una seconda fascia, dai 300 ai 700 metri.

La parte di maggiore importanza, da un punto di vista panoramico e paesistico, è quella compresa tra i templi ed il mare.

Dai 300 ai 700 metri non esiste alcun problema panoramico e paesistico. Per tale fascia di terreno, il Ministero della pubblica istruzione, entro quattro mesi, emana decreti intesi ad estendere alla stessa gli stessi criteri di cui ai primi 300 metri. Che cosa significa questo? Significa non bloccare, non accomunare in modo sommario, zone che possono avere un certo rilievo agli effetti paesistici e panoramici e zone che assolutamente rilievo non hanno; con l'unico scopo di creare, nella zona, una situazione di contraddizione fra la

condizione legale e quella di fatto, condizione che indubbiamente porterebbe a sconci, che invece nella situazione effettivamente controllata dal Consiglio Superiore e dalle sovrintendenze (di cui al disegno di legge) non potrebbero avvenire.

Occorre tener presente che ci troviamo, onorevoli colleghi, in una situazione completamente diversa da quella che vale per altre parti d'Italia.

La prima legge, quella del 1957, ebbe un valore interlocutorio, per preparare una sistemazione più organica e più adeguata. Questo è stato il senso di detto provvedimento, secondo quanto dichiarato dallo stesso Zanotti Bianco, il quale, ripeto, è stato relatore di questo disegno di legge. La sua iniziativa ebbe un valore interlocutorio; bloccò la zona in funzione di una soluzione più adeguata ed organica, quale è la presente.

Non vi è nulla che possa avallare le legittime preoccupazioni di ordine generale sollevate dagli onorevoli colleghi. E, se ci sono state delle proposte di legge, di iniziativa di tutte le parti politiche, le quali proposte, a nostro avviso, presentavano un carattere di maggiore organicità, ciò è dovuto al fatto che noi tutti, sul posto, ci siamo convinti che non è possibile ignorare una situazione che vuole la sua soluzione.

BALDELLI. Ho ascoltato quello che ha detto poco fa l'onorevole Granati in merito al disegno di legge all'esame della Commissione che tratta la stessa materia delle due proposte di legge sulle quali già fu discusso. Io allora, in merito ad esse, presi una posizione decisamente contraria.

Le due proposte di legge furono presentate nel marzo del 1961. Sono passati quindi quasi due anni, durante i quali il comune di Capaccio avrebbe potuto far redigere un piano regolatore con piani particolareggiati ed indicare agli organi competenti il modo come risolvere il problema urbanistico e quello della tutela del patrimonio archeologico di Paestum. Io mi domando perché sono stati fatti passare due anni senza porre mano all'unico strumento a mio avviso valido.

GRANATI. Il piano regolatore non poteva essere redatto che sulla base di indicazioni di legge in merito alle disposizioni vincolistiche. Il piano regolatore doveva essere redatto o secondo la precedente legge o secondo la nuova legge approvata.

BALDELLI. Il piano regolatore si poteva anche proporre di superare il vincolo della vecchia legge; comunque si sarebbe posto il problema.

Ora, il disegno di legge è più preciso, più puntuale, meno rischioso delle precedenti proposte di legge, però debbo dire che anche esso mi lascia perplesso. Questo perché ho avuto modo di raccogliere, volta a volta, in tante circostanze diverse, le preoccupazioni degli organi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, i quali non si sentono mai sufficientemente tutelati dalla legge in ordine alle sollecitazioni che provengono da determinate richieste.

L'articolo 3 del disegno di legge dà la garanzia, che molte volte ci è stata rimproverata di non aver offerto, agli organi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione in ordine alla tutela di certi interessi e di certe necessità? Io credo di no, perché nei quattro o otto mesi di intervallo ci potremmo trovare di fronte a fatti irreparabili.

Ho pertanto delle preoccupazioni e non nascondo che rimango perplesso di fronte a questo disegno di legge, come del resto anche di fronte alle due precedenti proposte di legge.

Si è parlato tanto di ciò che avviene in Italia in questa materia, si è parlato tante volte di una incapacità di far fronte a questi grossi problemi e non vorrei che proprio noi, organo legislativo, diventassimo complici di una rovina le cui conseguenze non sarebbero riparabili da nessun'altra legge.

MARANGONE. Noi ci troviamo di fronte ad un problema che esiste, ed esiste non soltanto per Paestum, ma per tutto il territorio del nostro Paese e non dovremmo pertanto procedere di volta in volta con leggi particolari.

Vorrei ricordare alla Commissione come, fin dal primo anno di questa legislatura, l'onorevole Franceschini ed io chiedemmo — con il voto unanime della Commissione e con il parere favorevole del Governo — l'istituzione, all'interno della Commissione Pubblica istruzione, di un comitato ristretto, di una Commissione di studio che esaminasse e tenesse conto di questo grave problema che è ancora aperto e preoccupante. Infatti, la legge fondamentale del 1939 non poteva tener conto del ritmo di sviluppo della vita moderna e pertanto oggi essa appare, a chiunque la esamini, assolutamente inadeguata.

In più non abbiamo avuto il coraggio di correggere gli strumenti che dovevano rendere esecutiva quella legge.

Lo strumento che dovrebbe garantire e tutelare il patrimonio artistico e archeologico non esiste infatti nella legge. I sovrintendenti non sono in grado di applicare la legge non potendo resistere a pressioni di diverso genere. Ci troviamo nella situazione per cui ci

si irrigidisce per una balaustra, mentre invece — proprio nel caso di Paestum — non abbiamo la capacità di resistere alle aggressioni dall'esterno, che sono le più pericolose: si cominciano a costruire attici e superattici a distanza di 60-70 metri per poi arrivare a ridosso dei monumenti stessi con costruzioni balorde, dove non c'è nessun principio d'arte e con la più completa assenza del buon gusto. Ci troviamo a resistere per una balaustra di nessuna importanza, mentre un centro storico di incommensurabile valore non lo proteggiamo affatto. E ciò è rilevante anche dal punto di vista economico. Infatti, noi non possiamo trascurare l'esigenza del turismo, ma non del turismo di massa, del turismo che cerca gli spaghetti, le belle ragazze, il sole, il mare, le spiagge. Per fortuna non è questo soltanto il turismo che viene in Italia. Perché, se l'Italia si diverte in un modo, gli stranieri non si divertono allo stesso modo ed hanno un interesse particolare per le bellezze storiche ed artistiche del nostro Paese.

Detto questo, veniamo a Paestum.

Come si colloca il problema di Paestum? Si colloca come problema di aggressione dall'esterno. Già avvenuta, dice il collega Granati, già avvenuta per la fabbrica della Cirio di cui si è detto, già avvenuta per fatti precedenti.

O noi abbiamo ben chiaro il concetto di cosa significa prospettiva aerea nella difesa del paesaggio, o se non l'abbiamo tutto è possibile. Anche costruire un grattacielo a Firenze. Perché no?... Quando, però, con una costruzione del genere abbiamo tagliato la panoramica in due fette, abbiamo distrutto la bellezza di Firenze.

La prospettiva aerea di Paestum può essere intaccata da queste iniziative a venire. Io ricordo ai presenti la legge di Assisi, e tutto ciò che abbiamo richiesto (piani di sviluppo, di costruzione, ecc.) per dare parere favorevole. Nel caso che ci viene oggi prospettato, ci troviamo in assenza anche di un piano di massima. Non vi è bisogno di piani regolatori particolareggiati, ma un piano di massima, quando si faccia con un concorso di idee, non non è cosa difficile, e può tener conto di tutte le soluzioni di tutela o di svincolo. Non abbiamo, cioè, un piano che ci dica come potrebbe essere risolto il problema ed in quali proporzioni; ciò che ci renderebbe, insomma, tranquilli. Non avendo, quindi tali elementi, e non avendo potuto la nostra Commissione, come è avvenuto per la legge di Aquileia, rendersi conto sul posto di una necessità e di un problema, noi ci troviamo oggi di fronte

ad osservazioni di carattere contrastante, fatte dai colleghi Baldelli e Codignola per un verso, e dall'onorevole Granati per un altro il quale si riferisce all'urgenza di certe soluzioni per questioni che possono rappresentare la ricchezza di una zona.

È evidente che, per realizzare un piano di sviluppo turistico non basta occuparsi delle autostrade; dobbiamo, d'altra parte, conservare il più possibile le caratteristiche che rendono miliardi alla nostra economia tutti gli anni; se perderemo tali caratteristiche, il nostro sarà un turismo qualsiasi. Ci vuole ben altro che incentivi di carattere gastronomico per richiamare un turismo che renda finanziariamente in modo effettivo!

Il turismo moderno è legato a problemi della scuola, a curiosità di carattere culturale, alla gioia spirituale derivante dal contatto con le vestigia esistenti delle antiche civiltà. Non possiamo coprire le stesse, come purtroppo è successo in numerose circostanze, non possiamo creare intorno ad esse elementi estranei... Perché il problema non è dei 300 o 700 metri. Si andrà avanti, come è sempre accaduto. Si veda Viareggio... Noi sappiamo che l'appetito viene mangiando; una volta che si cominci a dar fondo allo stesso non si sa che fine possa avere.

Le dichiarazioni del collega Codignola, quindi, mi trovano perfettamente consenziente. A mio avviso non abbiamo sufficienti garanzie di uno sviluppo serio, di un piano di massima. Quanto alla relazione di Zanotti Bianco (non perché il fatto di chiamarsi così abbia di per sé una sua importanza... In ogni caso lo stesso è presidente di una associazione che si propone la difesa del paesaggio), non è che essa non abbia un suo peso. Ma noi non possiamo decidere in mancanza di elementi di giudizio.

Approvando questo disegno di legge potremmo far male; non approvandolo potremmo far male ugualmente ma non c'è dubbio che la legge, in ogni caso, dovrebbe essere esaminata e modificata alla luce di elementi concreti che non sono in nostro possesso.

ROFFI. Credo che nuocia a questa discussione il fatto che essa avvenga in un momento in cui abbiamo la ragionevole previsione, la certezza, anzi, di una imminente chiusura della Camera. Perché, indubbiamente, una accettazione del disegno di legge, così come è, con tutta la stima e l'affetto che ho per l'amico Granati, non mi sembra possibile. Anche perché sono stato, insieme a Zanotti Bianco, il presentatore della legge del 1957 che istituì il vincolo di un chilometro,

nonché il relatore, qui alla Camera, del provvedimento che stabilì il vincolo di 500 metri attorno all'Abbazia di Pomposa, io non potrei in alcun modo votare questo disegno di legge.

Tuttavia, *est modus in rebus*. Noi siamo della gente ragionevole; non mettiamo vincoli per il gusto di farlo.

Il fatto che Zanotti Bianco, persona stimatissima, a noi tutti nota, abbia modificato dalla prima legge il suo punto di vista, induce anche me, che fui suo aiutante, direi, in questa materia, al Senato, a riflettere; non a dire « no » come avrei fatto prima. Noi ci lasciamo influenzare dagli uomini che stimiamo, specialmente quando si è collaborato con loro e si conosce la loro rettitudine.

Tuttavia sta di fatto che, malgrado l'autorità di Zanotti Bianco e l'amicizia che ho per lui, non mi sento di approvare il disegno di legge così come è.

Se si trattasse di ridurre il vincolo assoluto a 300 metri, il discorso si potrebbe ragionevolmente condurre, e vi sarebbe unicamente da non lasciare quei 4 mesi liberi. Ma non è così. Io non so se Zanotti Bianco vi abbia pensato e se vi abbia pensato il Governo; ma non soltanto esiste il pericolo che in tali quattro mesi si faccia l'ira di Dio..., ma anche all'interno dei 300 metri è possibile fare ciò che si vuole.

La legge, così come è, dice che è fatto divieto di eseguire o modificare opere edilizie che, a giudizio del Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, possano modificare l'attuale stato della località. Ma noi sappiamo benissimo quello che si scatena in questi casi: le pressioni sui sovrintendenti, sul Ministero, ecc. Dopo di che si arriverà ad autorizzare la costruzione di un grattacielo.

L'altra questione riguarda l'articolo 3; ma esso si potrebbe correggere prolungando il periodo stabilito in quattro mesi fino a quando non sia stato fatto un piano per la valorizzazione archeologica della zona. Si può dire che, dopo fatti gli scavi, si toglierà il vincolo; ma prima appunto facciamo un piano di valorizzazione archeologica e turistica di tutta la zona e poi toglieremo il vincolo.

Pertanto, la legge non va bocciata completamente e se avessimo davanti a noi anche un mese di tempo essa si potrebbe approvare in un testo che dia tutte le garanzie. La legge del 1957 va infatti modificata. Essa fu fatta con un altro spirito, quello cioè di bloccare tutto prima dell'arrivo dei pirati.

BADINI CONFALONIERI. E invece i pirati sono arrivati lo stesso.

ROFFI. Ma almeno abbiamo bloccato la situazione.

Ritengo pertanto che il disegno di legge così com'è formulato, offrirebbe la possibilità di regolare tutto il problema qualora noi avessimo il tempo necessario. Purtroppo siamo alla fine della legislatura, credo però che la questione vada ripresa e che eventualmente dovrà essere fatto un sopralluogo per renderci conto con esattezza di come stanno le cose.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi ha molto rallegrato lo zelo dimostrato dalla Commissione per la difesa del paesaggio italiano, delle sue antichità, delle sue zone archeologiche. Devo dire che, avendo avuto per parecchio tempo la delega alle Belle Arti, ho firmato centinaia e centinaia di vincoli e sono stata sottoposta ad un vero bombardamento di pressioni anche da parte di componenti di questa Commissione.

Detto questo, debbo dire che respingo nel modo più assoluto l'affermazione implicita o esplicita che il Governo abbia potuto presentare questo disegno di legge sotto la spinta di speculazioni edilizie.

CODIGNOLA. Nessuno ha detto questo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho parlato anche di affermazione implicita!

Qual è il motivo per il quale il Governo ha presentato il disegno di legge?

Come i colleghi hanno ricordato, c'era una precedente legge, di iniziativa del senatore Zanotti Bianco, che poneva un vincolo preventivo e assoluto bloccando tutte le zone senza discriminazione.

Sono poi state presentate altre proposte di legge. Si è visto allora — il Governo, la Direzione generale delle belle arti e i sovrintendenti (che come si sa non sono molto larghi nel concedere deroghe) — che bisognava studiare veramente la situazione per cercare di normalizzarla e per dare una vera effettiva tutela alla zona di Paestum.

Questo è il motivo della presentazione dell'attuale disegno di legge che, se viene al vostro esame in fine legislatura, ciò non vuol dire che è per farsi approvare all'ultimo momento. Ma tutti sanno quali e quante leggi abbiano tenute occupate le Commissioni del Senato e della Camera: questo è il solo motivo del ritardo.

La Direzione generale delle belle arti ha lungamente studiato con i sovrintendenti e con i tecnici per stabilire una zona di vincolo assoluto, cioè un vincolo paesistico e archeologico, così come è determinato dall'articolo 1

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

del disegno di legge, il quale non è stato fatto per dare la possibilità di costruire indiscriminatamente, ma è conforme a quanto si è sempre fatto in questo campo usando anche la stessa terminologia.

Però, posti 300 metri che si ritengono, conformemente alle esigenze della zona, necessari, assolutamente necessari, si ha una fascia più esterna nella quale, si dice, esistono ancora delle zone di verde e delle zone di paesaggio che vanno tutelate. La legge prevede pertanto che entro quattro mesi dall'entrata in vigore saranno determinate, con il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti (loro vedono quante garanzie ci sono...) le zone da vincolarsi come per i primi 300 metri.

Solo dopo la determinazione di questo vincolo per la zona oltre i 300 metri può intervenire il piano di fabbricazione per stabilire le zone edificabili, che devono, però, sottostare a determinate condizioni, poste dalla commissione, cui è demandato di vincolare le zone di rispetto nella fascia oltre i 300 metri. Si tratta quindi di disciplina che garantisce, mi sembra, una vera e propria tutela di Paestum.

Debbo dire che al Senato ho seguito io stessa la discussione e respinto un emendamento proveniente dai gruppi socialista e comunista, ed in questo sono stata aiutata dal senatore Zanotti Bianco, tendente alla soppressione dell'articolo 3. Si voleva che la stessa commissione del Piano regolatore si occupasse anche dei vincoli.

Perciò, ripeto, l'iniziativa legislativa non ha, assolutamente, intenzione alcuna di prestarsi alle speculazioni, desidera disciplinare effettivamente la materia in modo da contemperare tutte le esigenze e da dare una tutela effettiva al paesaggio di Paestum che, così come è, non è assolutamente garantito, proprio perché il vincolo esistente è così largo e tale da non tener conto di giuste esigenze.

Detto questo è chiaro che il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare che difficilmente potremmo stamane riuscire a trovare un punto di incontro sul testo di questa legge che, per quanto ho potuto sentire, mi pare abbia bisogno di essere un po' più studiata.

Io so benissimo che, sospendendo oggi la legge, la stessa va alla prossima legislatura. Lo sappiamo tutti. Tuttavia, osservo che in Italia abbiamo pochi provvedimenti che pongono vincoli drastici. Di uno ricordo che fui autore io stesso: fu un decreto concernente la Via Appia, e la salvezza di detta zona è stata affidata al vincolo in esso contenuto.

Ora, la zona di Paestum è salva, in virtù della legge del 1957. Se, malgrado il vincolo, si continua a costruire, francamente mi sembra abbastanza evidente su chi ricada la responsabilità...

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E che certe volte si dà l'ordine di sospensione, si mette in moto l'intero organismo di repressione: carabinieri, ecc., ma la costruzione viene su ugualmente. È stato costruito un ospedale di sette piani, nonostante il divieto.

PRESIDENTE. Ma per costruire vi è bisogno di una licenza, e lei sa benissimo che le licenze di costruzione non possono essere date se esiste un vincolo fissato dalla legge. Il sovrintendente fa parte della Commissione che deve dare il permesso di costruzione. Se il sovrintendente in quella commissione non è potuto andare..., allora si spiega il caso della costruzione venuta su. In ogni caso, è possibile demolirla.

Il vincolo per la zona di Paestum esiste. Vogliamo toglierlo? Forse potremmo anche farlo, ma occorre studiare.

ROFFI. Poiché il problema a cui si riferisce il provvedimento esiste, e poiché un voto contrario potrebbe, invece, negare l'esistenza dello stesso, per lasciare impregiudicata la questione, propongo la sospensione della discussione sul provvedimento medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Roffi.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio Vesuviano. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4577).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » di cui io stesso sono relatore.

Il presente disegno di legge non ha bisogno di illustrazione, trattandosi, come i colleghi possono vedere, di una migliore formulazione della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I sottoindicati articoli della legge 26 gennaio 1962, n. 16 sono sostituiti e modificati come segue:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni.

Ad essi è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1.740.000, pari al coefficiente 580, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 1 milione 500.000, pari al coefficiente 500, se liberi docenti; una retribuzione iniziale annua lorda di lire 927.000, pari al coefficiente 309, se cultori della materia ».

Art. 5. — Il comma terzo dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Oltre ai termini previsti dai precedenti commi si può provvedere al conferimento di incarico d'insegnamento in casi di morte, di dimissioni, o rinuncia di un professore ufficiale o di trasferimento di un professore di ruolo. Negli altri casi, l'incarico si intende rinnovato, con le modalità previste dai successivi commi, al professore che l'ha

svolto nell'anno accademico precedente sulla base delle relative delibere dei competenti organi accademici. Le direzioni provinciali del Tesoro, ricevuta comunicazione del rinnovo dell'incarico da parte dei rettori dell'Università, proseguono i pagamenti sulla base del ruolo di spesa fissa relativo all'anno accademico precedente ».

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« Le tabelle *A* e *B*, concernenti i ruoli della carriera direttiva del personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano, annesse alla legge 18 marzo 1958, n. 276, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge, nelle quali è previsto anche il nuovo sviluppo di carriera in sostituzione di quello di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 276.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° novembre 1961 viene inquadrato, a decorrere dalla data medesima, nei coefficienti previsti per le rispettive qualifiche nelle allegate tabelle *C* e *D*, con il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, compreso il periodo di prova, maturata nella qualifica.

La retribuzione spettante al personale incaricato di cui all'articolo 13 della citata legge 18 marzo 1958, n. 276, è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 271 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 22. — Il quarto comma dell'articolo è sostituito dal seguente:

« Agli assistenti ed al personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano cui sia conferito un incarico di insegnamento presso le Università ed Istituti di istruzione universitaria è attribuita, durante il periodo di incarico, l'indennità di ricerca scientifica nella misura spettante ai professori incaricati esterni ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

ART. 2.

La tabella C, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

« RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
SCIENTIFICO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI

| Coefficiente | Qualifica | Stipendio | Posti |
|--------------|--|-------------|-------|
| 309 | Aiuto astronomo | L. 927.000 | 43 |
| 420 | Astronomo, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto astronomo | » 1.260.000 | |
| 500 | Primo astronomo, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di astronomo | » 1.500.000 | |
| 580 | Astronomo capo, dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di primo astronomo | » 1.740.000 | |

La qualifica di primo astronomo viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in astronomia o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

La tabella D, allegata alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituita dalla seguente:

« RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE
SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

| Coefficiente | Qualifica | Stipendio | Posti |
|--------------|---|-------------|-------|
| 309 | Aiuto ricercatore | L. 927.000 | 2 |
| 420 | Ricercatore, dopo 2 anni di permanenza nella qualifica di aiuto ricercatore | » 1.260.000 | |
| 500 | Primo ricercatore, dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di ricercatore | » 1.500.000 | |
| 580 | Ricercatore capo | » 1.740.000 | |

Il posto di Ricercatore capo è conferito mediante concorso per titoli ed esami da espletare tra i Primi ricercatori con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica. Al concorso medesimo possono essere ammessi anche gli assistenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria assegnati alle cattedre di fisica terrestre ed aventi almeno 13 anni di anzianità di ruolo complessiva.

La qualifica di Primo ricercatore viene attribuita al compimento di 3 anni di complessivo servizio di ruolo, compreso il periodo di prova, qualora gli interessati abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza in fisica terrestre o in materia strettamente affine, ovvero al primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'abilitazione stessa. Per quanto riguarda il riconoscimento dei servizi pre-ruolo si osservano le disposizioni che disciplinano la materia per il ruolo degli assistenti universitari ».

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge ha effetto dalle date indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con parte delle maggiori entrate fornite dalla legge concernente nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, della imposta generale sull'entrata e del bollo dei contratti di locazione dei beni immobili.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FRANCESCHINI

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi: Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto (3838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rampa e Buzzi: « Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto ».

Nella precedente seduta si era già svolta un'ampia discussione conclusasi con l'affidamento, agli onorevoli Buzzi, Rampa e Codi-

gnola, del mandato di predisporre un nuovo testo.

Tale testo è stato presentato e sostituisce completamente quello originario, che risultava di un articolo unico.

Il Governo si dichiara favorevole al nuovo testo, composto di due articoli.

Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura direttamente degli articoli del nuovo testo, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è aggiunto il comma 7-*bis* seguente:

« Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria, di cui al precedente comma, non ricoprono tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 80/100 abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli insegnanti di ruolo della scuola elementare, secondaria e artistica che hanno partecipato ai concorsi per merito distinto per titoli ed esami banditi dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 165, e hanno conseguito nelle prove di esame una media non inferiore agli 8/10, con non meno di 7/10 in ciascuna di esse, sono inquadrati nei limiti dei posti messi a concorso e non coperti, nel coefficiente superiore con la stessa decorrenza prevista dai rispettivi bandi.

I benefici economici, derivanti dall'applicazione del precedente comma, hanno decorrenza dal 1° ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: Riordinamento dei convitti nazionali. (Urgenza) (3752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 3752, di iniziativa dei deputati Caiazza, Buzzi, Ro-

manato, Leone Raffaele, Franceschini, Limoni, Pitzalis, Berté, Cerreti Alfonso, Marotta Vincenzo, Reale Giuseppe, Titomanlio Vittoria, Rampa, Baldelli, Fusaro, Perdonà, concernente il riordinamento dei convitti nazionali.

La relazione, in merito alla proposta stessa, è già stata svolta in sede referente.

Debbo far rilevare, però, che non ci è ancora giunto il parere della V Commissione, competente in materia.

CAIAZZA. Chiedo se non sia possibile, come già fatto per altri provvedimenti, esaminare gli articoli di quello che è ora al nostro esame, subordinando la votazione finale al parere della V Commissione.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che, in mancanza del parere della V Commissione, si passi all'approvazione degli articoli del provvedimento oggi al nostro esame, vincolando la votazione finale al parere stesso.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIAZZA. Io ho presentato alcuni emendamenti, in parte modificativi della proposta di legge.

I primi tre articoli della stessa tendevano a definire la natura di questi istituti. In linea di massima tale definizione era da considerare pleonastica; era stata posta nel provvedimento unicamente per dare organicità alla legge stessa, riportando, cioè, norme in vigore, in modo che si potesse avere una chiara visione d'insieme. Ma, poiché nella discussione in sede referente vennero fuori delle difficoltà — che a mio avviso non avevano ragione d'essere, in quanto niente si innovava; bensì si riportava quanto già acquisito dalla legislazione vigente — per ovviare alle stesse e per snellire la proposta di legge, propongo la soppressione dei primi tre articoli.

Per quanto concerne gli emendamenti modificativi, gli stessi si riferiscono alla questione seguente. Poiché è stato qui obiettato che l'istituzione di scuole statali nell'interno dei convitti nazionali faceva sorgere problemi di rapporto tra scuole statali ed istituti di educazione, abbiamo ripiegato sulla formula della scuola conformata, quale attualmente esiste negli educandati femminili. La scuola, allora, acquista una fisionomia particolare nell'ambito dell'istituto di educazione.

Mi sembra che le obiezioni inizialmente fatte, anche dal Presidente della Commissione, con queste modifiche vengano a cadere.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Io ritengo, quindi, che si possa passare all'esame dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« I Convitti nazionali assumono la denominazione di Collegi nazionali ».

L'onorevole Caiazza propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« I Collegi nazionali sono Istituti statali, dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza e alla tutela del Ministro per la pubblica istruzione ».

L'onorevole Caiazza propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Essi hanno lo scopo di promuovere l'educazione e l'istruzione, fino al compimento degli studi secondari, dei giovani che vi sono ammessi e sono aperti anche ad alunni capaci e meritevoli, di disagiata condizione economica, titolari di posti gratuiti a carico del bilancio dello Stato e di altri Enti ».

L'onorevole Caiazza propone di sopprimerlo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Agli alunni ammessi nei Collegi nazionali, l'istruzione obbligatoria è impartita nell'interno dei singoli istituti. A tal fine a ciascun Collegio sono annesse la scuola elementare e la scuola per il completamento dell'obbligo scolastico; possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori.

I convittori e i semiconvittori seguono gli studi secondari superiori nelle scuole annesse al Collegio nazionale o in quelle funzionanti nella stessa sede ».

L'onorevole Caiazza propone il seguente articolo sostitutivo:

« Agli alunni convittori e semi convittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita nell'interno dei singoli istituti.

A tal fine a ciascun convitto sono annesse la scuola elementare e la scuola media; possono altresì essere annesse scuole secondarie superiori ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le scuole annesse ai Collegi nazionali sono scuole statali a tutti gli effetti.

In esse possono essere iscritti anche alunni che non rivestano la qualità di convittore.

Ferme restando le disposizioni in vigore concernenti le scuole elementari annesse ai Collegi nazionali, le altre scuole sono istituite nelle forme prescritte per l'istituzione delle scuole statali dello stesso tipo ».

L'onorevole Caiazza propone il seguente articolo sostitutivo:

« A norma dell'articolo 33 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, ferme restando le disposizioni concernenti le scuole elementari annesse ai convitti nazionali, le altre scuole annesse sono conformate, per programmi ed orari, ai corrispondenti istituti statali di istruzione ».

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo sostitutivo di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

L'onorevole Caiazza propone il seguente articolo 5-bis:

« Nelle scuole annesse ai convitti nazionali possono essere iscritti anche alunni esterni ».

Pongo in votazione l'articolo 5-bis di cui ho dato testè lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Le funzioni di preside delle scuole secondarie annesse al Collegio sono esercitate dal rettore, il quale esercita altresì le funzioni d'ispettore scolastico nei confronti delle scuole elementari annesse ai Collegi nazionali.

Le funzioni di direttore didattico delle medesime scuole elementari sono affidate ad un vice rettore.

Il vice rettore sostituisce il rettore, in caso di assenza o di impedimento, in tutte le sue funzioni.

Nei Collegi in cui funzionano Istituti di istruzione secondaria di diverso tipo e grado

la direzione effettiva di ciascun Istituto può essere affidata ad un vice rettore che la esercita come delegato del rettore».

L'onorevole Caiazza propone di sopprimere, dalle parole « sono esercitate dal rettore », tutto il resto dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento depressivo Caiazza.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto così formulato:

« Le funzioni di preside delle scuole secondarie annesse al Collegio sono esercitate dal rettore ».

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Le cattedre delle scuole annesse ai Collegi nazionali sono affidate, su designazione del rettore:

a) a vice rettori aggiunti dei Collegi nazionali in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento;

b) su designazione dei Consigli di amministrazione a professori delle corrispondenti scuole statali.

I professori designati di cui alla lettera b) sono collocati con decreto ministeriale fuori dei rispettivi ruoli, i quali sono aumentati di altrettante unità.

Essi conservano il titolo al trattamento economico e di carriera a carico del bilancio dello Stato e possono essere restituiti, su domanda o d'ufficio, al ruolo di provenienza.

Il personale di cui alla lettera a) è considerato assegnato all'insegnamento, e può essere restituito su domanda o d'ufficio, alle altre mansioni della qualifica».

L'onorevole Caiazza propone la seguente nuova formulazione dell'articolo 7:

« Le cattedre e gli insegnamenti delle scuole annesse ai convitti nazionali sono affidate:

a) su designazione del Rettore a Vice Rettori aggiunti in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento;

b) su designazione del Consiglio di Amministrazione a professori delle corrispondenti scuole statali.

Il personale di cui alla lettera a) è considerato assegnato all'insegnamento e può essere restituito su domanda o d'ufficio alle altre mansioni della qualifica.

I professori designati di cui alla lettera b) sono collocati con decreto ministeriale fuori dei rispettivi ruoli, i quali sono aumentati di altrettante unità.

Essi conservano il titolo al trattamento economico e di carriera a carico del bilancio dello Stato e possono essere restituiti, su domanda o d'ufficio al ruolo di provenienza ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Poiché in questa materia è desiderio del Governo approfondire il problema, anche in relazione alla regolamentazione degli educandati femminili, chiedo che la discussione dell'articolo in questione sia sospesa.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 7 rimane accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 8, di cui do lettura:

« Il personale di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, è tenuto ad osservare l'orario settimanale delle lezioni stabilito per le rispettive cattedre e a collaborare alle iniziative integratrici dell'opera didattica promosse dalla Direzione dell'Istituto.

Ad esso, per la collaborazione di cui al comma precedente, oltre alle indennità per legge a carico del bilancio dello Stato, spetta una indennità speciale a carico dell'amministrazione del Collegio, nella misura da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, comunque non inferiore all'indennità per lavoro straordinario stabilita per gli altri dipendenti dello Stato di pari coefficiente ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

« Gli incarichi d'insegnamento nelle scuole annesse ai Collegi nazionali sono conferiti dai provveditori agli studi, su designazione del rettore, ad insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze nelle scuole secondarie.

Le supplenze sono conferite dal rettore nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni ».

Su richiesta del Governo, che desidera un esame approfondito, se non vi sono obiezioni, si accantona tale articolo.

(Così rimane stabilito).

Da parte dell'onorevole Caiazza è stato proposto il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« Le scuole conformate annesse ai convitti nazionali sono istituite nelle forme stabilite

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

dalle disposizioni in vigore per le scuole statali dello stesso tipo ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre usare la stessa dizione vigente per gli educandi.

PRESIDENTE. Il Ministro può istituire tali scuole di sua iniziativa, in altri termini.

CAIAZZA. Ho preso in ogni caso la dizione della legge che disciplina gli educandi.

PRESIDENTE. Comunque la votazione dell'articolo resta sospesa per assicurarci della sua migliore formulazione.

L'onorevole Caiazza ha altresì proposto il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 9-ter:

« Il personale insegnante e non insegnante delle scuole conformate annesse ai convitti nazionali è a carico dello Stato ».

Anche tale articolo rimane sospeso; perché connesso con i precedenti accantonati.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« Il personale di segreteria delle scuole annesse ai Collegi viene assunto con le stesse norme in vigore per le corrispondenti scuole secondarie statali.

Le mansioni di servizio sono disimpegnate dal personale appartenente alla carriera ausiliaria dei Collegi stessi ».

A tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 11, 12, 13, 14 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 11.

Gli istitutori assistenti sono assunti dal Consiglio di amministrazione del Collegio, in base ad una graduatoria di merito scolastico, tra studenti universitari di corsi di lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre d'insegnamento nelle scuole secondarie o ai concorsi di vice rettore aggiunto, nonché fra i giovani forniti di abilitazione magistrale.

Agli istitutori assistenti spetta, a carico del bilancio del Collegio una retribuzione mensile pari alla metà dello stipendio iniziale del professore straordinario di ruolo C oltre il vitto e l'alloggio gratuiti.

Gli istitutori assistenti non possono restare in servizio per più di due anni dalla data del conseguimento della laurea.

Nei concorsi per la nomina a vice rettore aggiunto un terzo dei posti è riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di lodevole servizio in qualità di istitutore assistente nei collegi nazionali e che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Il servizio di istitutore nei Collegi nazionali è valutato come servizio prestato nelle scuole secondarie se fornito di laurea, o come servizio prestato nelle scuole elementari se fornito di abilitazione magistrale o di altro diploma d'istruzione secondaria superiore.

(È approvato).

ART. 12.

Le cattedre delle scuole secondarie annesse ai Collegi nazionali, entro i due anni successivi alla data di pubblicazione della presente legge, sono conferite agli insegnanti che alla stessa data siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei collegi stessi, sempreché ne facciano domanda e dimostrino:

a) di aver vinto un concorso per titoli ed esami, o per soli titoli per corrispondenti cattedre di Istituti statali o di avervi conseguito l'idoneità;

b) siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento con almeno 7 decimi conseguito in un concorso a cattedre o in un esame di abilitazione.

Gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali in servizio da almeno due anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali sono ammessi a godere dei benefici previsti dal presente articolo purché in possesso di abilitazione comunque conseguita.

Le cattedre che restano disponibili sono conferite mediante concorso speciale riservato agli insegnanti in possesso di abilitazione comunque conseguita e che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali.

I vice rettori aggiunti che alla data di decorrenza della istituzione delle scuole secondarie statali annesse ai collegi nazionali siano in possesso dei prescritti titoli, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli insegnanti che non abbiano i requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo ma che siano forniti del titolo di studio specifico per l'ammissione all'esame di abili-

tazione all'insegnamento secondario e prestino servizio da almeno tre anni nelle scuole secondarie mantenute dalle amministrazioni dei Convitti nazionali, saranno considerati stabilizzati nelle scuole secondarie statali annesse ai Collegi nazionali.

(È approvato).

ART. 13.

Il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole interne dei Collegi nazionali, anteriormente alla nomina in ruolo, può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata. I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione d'indennità per cessazione del rapporto di impiego.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà ai Collegi e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

Le amministrazioni dei Collegi nazionali verseranno agli insegnanti che riscatteranno il servizio prestato i contributi di spettanza delle amministrazioni rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

ART. 14.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di segretario e di applicato di segreteria degli Istituti d'istruzione secondaria annessi ai Collegi nazionali sono conferiti al personale fornito del prescritto titolo di studio che vi presti servizio da almeno 3 anni.

A detto personale si applicano le norme per il riscatto del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo previste per gli insegnanti nel precedente articolo.

(È approvato).

L'onorevole Caiazza propone il seguente emendamento aggiuntivo, articolo 14-bis:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero dichiarare che il Ministro non può accettare la copertura sull'articolo 46.

PRESIDENTE. Tutto ciò che ha carattere finanziario resta subordinato al parere della V Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A parte il parere di cui sopra, debbo dire che il Ministro della pubblica istruzione non può accogliere la copertura sull'articolo 46.

PRESIDENTE. Anche tale articolo allora rimane sospeso.

Il seguito della discussione della presente proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione del disegno di legge: Istituzione a Parma di un istituto di studi verdiani (4574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4574, « Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani ». Il relatore, onorevole Buzzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZI, *Relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame si intende, sostanzialmente, dare forma giuridica di ente di diritto pubblico all'istituto di studi verdiani che dal 1959 esplica la sua attività in Parma per iniziativa degli Enti locali, del Conservatorio di musica, dell'Università e dell'Ente per il turismo, e sotto il patrocinio dell'U.N.E.S.C.O. e del Ministero della pubblica istruzione.

Si tratta di un istituto di alta cultura che si propone di risalire la tradizione verdiana per riscoprire i motivi di permanente vitalità della musica del Maestro, che è indubbiamente il compositore più eseguito del mondo. Il tutto, attraverso approfondite indagini, condotte sistematicamente con rigorosi criteri scientifici, in tutta la vasta materia degli studi verdiani, estendendo anche il campo di interesse alla letteratura ed alla storia del periodo in cui il Maestro operò.

L'iniziativa non è unicamente di interesse locale.

Il primo annuncio della stessa, che fu fatto ufficialmente dal Governo italiano a tutti gli istituti culturali del mondo, suscitò immediatamente adesioni e consensi unanimi da parte delle maggiori autorità musicali.

Presidente onorario dell'Istituto è stato in origine il maestro Toscanini, che ha costituito il primo nucleo di una discoteca destinata ad ulteriormente svilupparsi.

Le finalità turistiche o didattiche che verrebbe spontaneo attribuire ad un istituto del genere rappresentano invece una parte marginale e accessoria. L'Istituto, infatti, si qua-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

lifica come Istituto culturale senza scopi didattici (conservatorio) o spettacolari (teatro) anche se l'una e l'altra attività possono attuarsi in funzione di una illustrazione e di una tradizione del pensiero dell'opera verdiana. E questo appunto è il motivo per il quale l'Istituto ricade nell'ambito del Ministero della pubblica istruzione.

Nella legge è previsto il riconoscimento dell'istituto nella forma dell'ente di diritto pubblico, che garantisce la continuità della iniziativa, la fedeltà ai suoi scopi istituzionali, un adeguato finanziamento. C'è infatti il materiale pronto per uno studio sul Verdi, ma mancano i fondi necessari.

In sostanza si guarda all'esempio dato da altri Paesi: a Salisburgo per Mozart e a Bayreuth per Wagner.

L'approvazione della legge darà il via ad un programma che comprende la realizzazione di un archivio e di una biblioteca speciale con la riproduzione in *fac-simile* di tutta l'opera verdiana, risalendo agli spartiti originali, che oggi sono proprietà privata di Casa Ricordi, con la facile consultazione pertanto da parte dei vari direttori d'orchestra.

Si realizzerà inoltre una discoteca, da affiancare al nucleo toscanianiano, accessibile al pubblico; un corso di perfezionamento verdiano per cantanti e per direttori d'orchestra; una progressiva estensione dell'interpretazione del melodramma verdiano, dalla scenografia alla realizzazione di spettacoli « modello » cui offrirà degnissima sede il teatro Farnese.

Mi auguro che la Commissione voglia approvare il disegno di legge, considerando anche che siamo entrati nel centocinquantésimo anniversario della nascita di Verdi e che tutto il mondo attende dall'Italia un degno programma di celebrazioni del grande maestro, ed offrire in tal modo un motivo di incontro e di collaborazione pacifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede la parola, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È istituito a Parma l'Istituto di studi verdiani, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi e diffonderne la conoscenza.

(*E approvato*).

ART. 2.

Organi dell'Istituto sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composto nel modo che segue:

- Presidente;
- Sindaco di Parma;
- Sindaco di Busseto;
- Presidente dell'Amministrazione provinciale di Parma;
- Rettore dell'Università di Parma;
- Presidente del Conservatorio di musica di Parma;
- Presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Parma;
- un rappresentante della Direzione generale delle Accademie, delle Biblioteche e per la diffusione della cultura, presso il Ministero della pubblica istruzione;
- un rappresentante dell'Ispettorato per l'istruzione artistica presso lo stesso Ministero;
- un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- un appartenente alla famiglia Verdi.

(*E approvato*).

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri non di diritto possono essere confermati.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è Organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

(*E approvato*).

ART. 5.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto di tre membri, di cui uno designato dal Ministro del tesoro.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

(*E approvato*).

ART. 6.

L'Istituto ha un Direttore nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il Direttore dirige tutta l'attività dell'Istituto stesso.

Nella prima applicazione della presente legge, la direzione dell'Istituto è affidata a chi da due anni esercita tale funzione presso l'Ente che, con la stessa denominazione di Istituto di studi verdiani, svolge di fatto in Parma attività intesa ad onorare e ad illustrare la vita e l'opera di Giuseppe Verdi.

(*E approvato*).

ART. 7.

Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, il Consiglio di amministrazione predisporrà uno schema di statuto contenente le norme per il funzionamento dell'Istituto, nonché uno schema di regolamento contenente norme per lo stato giuridico e per il trattamento economico del Direttore e dell'altro personale.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del turismo e dello spettacolo, udito il parere del Consiglio di Stato, mentre il regolamento sarà approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

ART. 8.

Per il funzionamento dell'Istituto è concesso un contributo annuo di lire 30.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'esercizio finanziario 1962-63 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione Bilancio in merito alla copertura, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

Votazione del disegno di legge: Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 (4547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge n. 4547, relativo all'« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 », già rinviata in assenza del parere favorevole della V Commissione Bilancio, mentre gli articoli sono stati tutti approvati nella seduta del 6 corrente mese. Tale parere è ora giunto e si potrà passare alla votazione. Ha chiesto di parlare l'onorevole Reale Giuseppe per dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

REALE GIUSEPPE. La mia dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 4547 relativo alla istituzione di venti posti di professori di ruolo e di cento posti di assistenti nelle Università, mentre riconferma la mia personale adesione a tutto quanto può giovare all'adeguamento sempre più conforme agli interessi dell'università, riesprime il disagio, invero non lieve, per la mancata volontà di pervenire all'approvazione della legge circa l'istituzione dell'Università della Calabria.

L'intervento che primieramente ebbi l'onore di fare a questa commissione il 22 maggio 1959 verteva per l'appunto sulla opportunità di istituire tale università, nella certa fiducia allora che la commissione stessa, questa commissione, avesse voluto segnare al suo attivo, tra tante benemerienze, e non piccole, e spesso da ricordare, anche quella, non ultima, di aver dotato non tanto una regione, che ne è priva, di Università, attenuando, quanto meno l'esodo delle sue forze migliori, sul piano della giovinezza, verso altre regioni, quanto piuttosto d'aver contribuito a porre le pre-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

messe per una crescita spiritualmente unitaria ed economicamente notevole di quella comunità.

Questa dichiarazione di voto, che vuole essere anche l'ultimo mio intervento nei lavori della Commissione, a pochi giorni dallo scioglimento della Camera, dopo un volontario a me stesso imposto silenzio — e non senza ragione — di questi ultimi tempi, ripropone, riprendendolo ancora, il tema dell'Università della Calabria, non certo perché se ne possa a questa data propugnarne la definizione, quanto perché ne sia riconfermata la attualità, devo dire l'urgenza, l'indifferibilità, nella dinamica stessa della vita regionale; parola, pertanto, non tanto di rilievo per quanto non è stato possibile ottenere, quanto di riconoscimento per chi attorno al tema s'è posto con intelletto d'amore, e responsabilità ha assunte, e fatica, nobile e indefessa ha sostenuto perché si pervenisse a determinazioni di successo. Non si può dire infatti che sia mancata solidarietà di colleghi autorevoli di questa Commissione, di questo e dell'altro ramo del Parlamento; non è mancata la volontà collaborante del Governo, non sono mancate indicazioni, raccomandazioni, sollecitazioni del mondo scientifico, economico, politico-amministrativo e della stampa: ricordare, di tutto questo mondo, non è solo per me motivo di doverosa gratitudine, ma di ampio, sincero riconoscimento, a cominciare dal Presidente della nostra Commissione onorevole Ermini che volle a me dare l'onore di essere confirmatario della proposta di legge n. 2016 per dire poi dell'onorevole Franceschini, Vice presidente della Commissione, che fu vicino nella relazione della proposta stessa, per passare a tutti gli onorevoli colleghi del mio gruppo politico che hanno sempre nel corso di questi anni simpatizzato, solidarizzato, sostenuto.

Non è possibile tacere la solidarietà del Ministro Bosco, prima, la cui azione valse ad ottenere al provvedimento l'approvazione al Senato della legge e quella dell'attuale Ministro Gui che non solo iniziò la sua attività di Ministro presso questa Commissione partecipando alla discussione del provvedimento, ma ha cercato nel corso degli scorsi mesi di comporre le opposte tesi adoperandosi fino agli estremi limiti della comprensione, con valutazione obiettiva, disincantata, a che la legge trovasse il consenso necessario, così facile a dirsi, così difficile, come si è visto, a conseguire.

Io devo apertamente riconoscere e dare atto a tutti i parlamentari democristiani della

Calabria, della Camera e del Senato, al Governo e non, di volontà unitaria, mai smentita, agli inizi della legislatura come alla fine, volontà ancora chiaramente espressa in un documento unitariamente firmato e fermamente impegnato all'attuazione del proposito come dal Governo ripreso e come al Senato approvato: anche chi poteva apparire per il suo temperamento irrequieto ha conservato nell'essenzialità dell'atteggiamento spirito ben disposto e concorde.

Donde tanti dissensi da non consentire il formarsi della maggioranza necessaria per l'approvazione del disegno di legge? E perché il gruppo del Partito Socialista Italiano che al Senato aveva dichiarato apertamente il suo voto favorevole ha creduto di doversi smentire alla Camera così fermamente e così irriducibilmente?

Io non ripercorrerò tutte le ragioni addotte: ché per ognuna delle proposte avanzate non è mancata la controproposta e che assentiva e che comunque indicava la via della possibile reciproca comprensione; io mi fermerò ad una sola di queste ragioni, quella che doveva apparire la più pensosa e la più solidale con la causa della gioventù studiosa calabrese; la ragione cioè di una Università nuova, pienamente adeguata ai bisogni della regione calabrese, conforme ai tempi: e per la quale, come si evince da un intervento di quella parte del 4 aprile 1962 ci si voleva adoperare, essendoci tempo, si disse, tanto tempo per compiutamente studiare, preparare, attuare.

Il tempo non si può dire sia mancato; vero è che si è giunti alla fine della legislatura; ma l'opera bella, il prospettato piano non si è né attuato né conosciuto: abbiamo sentito ragionare volta a volta di tipi vecchi e nuovi di istituti, di cose nostre e altrui, ma l'a se stesso imposto impegno non pare sia attuato e lungi dal poter confermare alla gioventù studiosa interessata l'annuncio dell'avvenuta istituzione dell'Università nella luce dei divisati propositi, non si ha nemmeno un testo, un documento che il divisato proposito confermi.

Vero è che l'esodo dei calabresi continua: è stato scritto in questi giorni che quella regione diventerà presto soggiorno di persone anziane: sono personalmente lontano dal pensarlo, ma le punte migratorie si accentuano sempre di più e dovere improrogabile è l'approntare strumenti e mezzi perché non si perpetui tanta iattura anche sul piano degli interessi della gioventù studiosa.

Questa legislatura per quanto riguarda la istituzione della università calabrese si chiude apparentemente con un non luogo a procedere; ad essa va il merito di aver posto il problema in termini tanto stringenti che il legislatore futuro non ne potrà tacere: del resto tremila e più studenti che anche questo anno sono andati alla ricerca di una Università cui iscriversi, e nel nome del loro sacrificio e del loro domani non potranno essere trascurati. Operando in tutto questo tempo non si è mai evitato di pensare innanzitutto e soprattutto a loro.

Per quel che mi riguarda, consentitemi in questa notazione finale che non è detto che debba portare a termine io la fatica: basta l'avervi donato il meglio di me stesso. Forse 50.000 voti di preferenza quanti presso a poco ne riportai nel 1958 non basteranno a tornare; forse altri potrà tornare a seguito di avvenuta opzione di altro candidato eletto anche in altra circoscrizione, e con poche migliaia di preferenze e questo può essere e forse si potrà ancora ritardare. Ma se volontà di elettori vorrà che io torni in quest'aula, presso questa Commissione la mia battaglia per l'Università della Calabria sarà ancora la prima e più grande mia fatica.

PRESIDENTE, Relatore. Onorevole Reale, le ho consentito ben volentieri di svolgere la sua dichiarazione di voto, malgrado che l'agganciamento con la legge che si vota sia soltanto apparente, proprio perché non è male che la Commissione, nel momento in cui il Parlamento conclude i suoi lavori, sappia che ella ha compiuto ogni sforzo per risolvere il problema relativo all'Università in Calabria; problema che ha richiesto, come del resto ognuno di quelli da noi affrontati, l'attenzione di tutti i colleghi.

Non si è potuto trovare una convergenza di opinioni su alcuni punti della legge stessa, ma credo che tutti si siano resi conto della esigenza del problema ad essa relativo. Ed è bene, onorevole Reale, che ella abbia ricordato, al chiudersi di questa legislatura, alla nostra Commissione, che il problema resta, resta vivo e di urgente soluzione; quasi voler lei stesso a nome di tutti noi, dare, fin d'ora, alla nuova Camera ed al nuovo Parlamento il mandato specifico di affrontare il problema stesso come uno dei primi da dover risolvere con urgenza.

La Commissione però — e credo di interpretare il pensiero di tutti — è stata testimone di quanto ella ha fatto perché l'Università calabrese fosse istituita, delle pressioni che alla ha svolto in sede parlamentare ed in sede

governativa, e fa voti perché lei possa qui tornare ad assicurare alla Calabria la sua università, istituita nel modo migliore, con le facoltà più opportune, e ciò nella piena concordia di tutti i componenti la Commissione stessa.

CODIGNOLA. Il gruppo socialista respinge l'affermazione dell'onorevole Reale, secondo la quale egli sarebbe l'unico portatore dell'esigenza di una università calabrese.

Il partito socialista ha ripetutamente offerto delle proposte concrete per la soluzione di questo problema, alla luce dei bisogni della popolazione calabrese e dello sviluppo universitario in Italia. L'onorevole Reale ha sempre respinto ogni possibilità di accordo. Questa è l'unica ragione per la quale non è stato possibile giungere ad una soluzione.

REALE GIUSEPPE. Lei sa di mentire facendo questa affermazione.

CODIGNOLA. È stata l'unica ragione, come il Presidente può facilmente testimoniare, che ha reso impossibile giungere ad un accordo, quando il nostro partito faceva proposte per una Università funzionante, in sede unica, per una Università capace di portare effettivamente un rinnovamento culturale e sociale alla popolazione calabrese.

DI LUZIO. Desidero solo, a questo punto, chiedere da parte della Presidenza della Commissione uguale comprensione per quanto riguarda la università degli studi abruzzese.

PRESIDENTE. Il disegno di legge n. 4547 sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria ed altri: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali (3821); De Vito Antonio ed altri: Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali (1373).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge numero 3821: Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali; di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Franceschini, Buzzi, Rampa, Berté, Savio Emanuela; e n. 1373, Istituzione di un ruolo organico per le scuole reggimentali, d'iniziativa dei deputati De Vito Antonio, De Michieli Vitturi, Grilli Antonio, Cruciani.

La votazione avverrà immediatamente sulla base, come convenuto della proposta di legge n. 3821.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1963

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 100 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria e aumento del contributo di cui al primo comma dell'articolo 42 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 » (4547).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

TITOMANLIO VITTORIA ed altri: « Norme integrative del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, concernente il personale insegnante delle scuole reggimentali » (3821).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 26 gennaio 1962, n. 16, concernente provvidenze a favore del personale insegnante delle Università e del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano » (Ap-

provato dalla VI Commissione permanente del Senato) (4577).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 1 |

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

RAMPA e BUZZI: « Benefici per gli insegnanti elementari partecipanti ai concorsi per merito distinto » (3838).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 27 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 2 |

(La Commissione approva).

Dichiaro altresì assorbita la proposta di legge n. 1373, a seguito della votazione della proposta di legge n. 3821.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi, Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Ambrosio, De Lauro Matera Anna, Di Luzio, Ermini, Franceschini, Grasso Niccolosi Anna, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Perdonà, Pitzalis, Rampa, Reale Giuseppe, Roffi, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 12,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI